



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

115/2012

DICEMBRE/9/2012 (*)

20 Dicembre 2012

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON 2
DISTINTI INTERPELLI DEL 15
NOVEMBRE SCORSO DELLA
COMMISSIONE EX D. LGS. 81/2008, E'
INTERVENUTO IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO PER TUTTI
I DATORI CHE OCCUPANO FINO A 10
ADDETTI.
DI SEGUITO UNA BREVE ANALISI.**

La Commissione per gli Interpelli in materia di sicurezza sul lavoro ha precisato che **l'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio sussiste anche per i soggetti che occupano fino a dieci lavoratori.**

Con risposta ad ulteriore interpello ha poi affermato che **i medesimi soggetti possono certificare l'avvenuta valutazione dei rischi mediante la predisposizione del DVR.**

La Commissione per gli Interpelli in materia di sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 81/2008 ha fornito alcune risposte ad interpelli che assumono **particolare interesse per le aziende e gli studi professionali** che occupano fino a dieci lavoratori.

Nello specifico, con la risposta del 15/11/2012 ad interpello formulato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha precisato che **l'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio sussiste pienamente anche per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori**, in quanto **la legislazione corrente** (*cf.* art. 5 del DM 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) **esonera il datore di lavoro esclusivamente dalla redazione del piano di emergenza, ma non dall'adozione delle altre misure di sicurezza.**

Tale interpretazione è tra l'altro perfettamente in linea con quanto stabilito dal Legislatore nel Testo Unico sulla Sicurezza (*cf.* art. 34 del D.Lgs. 81/2008) che contempla la possibilità, per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di ***“svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione”***.

Nella medesima data, il Dicastero ha fornito altresì, in risposta al quesito avanzato dalla Confapi, chiarimenti riguardo la **documentazione**

dell'avvenuta valutazione dei rischi effettuata dai medesimi soggetti occupanti un massimo di dieci lavoratori.

L'art. 29, comma 5, del decreto delegato 81/2008 stabilisce che **tali soggetti provvedono alla valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate elaborate a cura della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza.**

Il Ministero ha colto l'occasione innanzitutto per annunciare **l'imminente pubblicazione del decreto concernente le suddette procedure standardizzate**, avendo già acquisito il parere favorevole della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ha, quindi, affermato che l'adozione **di tali procedure semplificate rappresentano una facoltà**, potendosi peraltro ritenere adempiuti gli obblighi documentali della valutazione dei rischi anche attraverso la redazione del DVR che, ove già predisposto, non necessiterà di alcuna rielaborazione sulla base di eventuali indicazioni fornite delle dette procedure standardizzate, salvo ovviamente gli obblighi di aggiornamento legati alle *"modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità"*.

E' di indubbio rilievo la presa di posizione ministeriale sull'argomento - anche in relazione all'imminente scadenza dei termini concessi per autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi senza obbligo di adempimenti documentali (31/12/2012) - giacché il dettato normativo vigente, nella sua formulazione, assumeva un carattere decisamente vincolante, non contemplando procedure alternative a quella delle c.d. procedure standardizzate.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

Si ringrazia il Collega Massimiliano De Bonis per la cortese collaborazione.

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC